

D.L. 30-9-2003 n. 269

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2003, n. 229, S.O. e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326 (Gazz. Uff. 25 novembre 2003, n. 274, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

50. Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie.

1. Per potenziare il monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario e delle iniziative per la realizzazione di misure di appropriatezza delle prescrizioni, nonché per l'attribuzione e la verifica del *budget* di distretto, di farmacovigilanza e sorveglianza epidemiologica, il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, definisce i parametri della Tessera sanitaria (TS); il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la progressiva consegna della TS, a partire dal 1° gennaio 2004, a tutti i soggetti già titolari di codice fiscale nonché ai soggetti che fanno richiesta di attribuzione del codice fiscale ovvero ai quali lo stesso è attribuito d'ufficio. La TS reca in ogni caso il codice fiscale del titolare, anche in codice a barre nonché in banda magnetica, quale unico requisito necessario per l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) ⁽⁴⁰⁰⁾.

1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la consegna della tessera sanitaria a tutti i soggetti destinatari, indicati al comma 1, entro il 31 marzo 2006 ⁽⁴⁰¹⁾.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, entro il 15 dicembre 2003 approva i modelli di ricettari medici standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica, ne cura la successiva stampa e distribuzione alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che provvedono ad effettuare la consegna individuale a tutti i medici del SSN abilitati dalla regione ad effettuare prescrizioni, da tale momento responsabili della relativa custodia. I modelli equivalgono a stampati per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato ⁽⁴⁰²⁾.

3. Il modello di ricetta è stampato su carta filigranata ai sensi del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e, sulla base di quanto stabilito dal medesimo decreto, riproduce le nomenclature e i campi per l'inserimento dei dati prescritti dalle vigenti disposizioni in materia. Il vigente codice a barre è sostituito da un analogo codice che esprime il numero progressivo regionale di ciascuna ricetta; il codice a barre è stampato sulla ricetta in modo che la sua lettura ottica non comporti la procedura di separazione del tagliando di cui all'[articolo 87 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#). Sul modello di ricetta figura in ogni caso un campo nel quale, all'atto della compilazione, è riportato sempre il numero complessivo dei farmaci ovvero degli accertamenti specialistici prescritti ovvero dei dispositivi di assistenza protesica e di assistenza integrativa. Nella compilazione della ricetta è sempre riportato il solo codice fiscale dell'assistito, in luogo del codice sanitario ⁽⁴⁰³⁾.

4. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed i policlinici universitari consegnano i ricettari ai medici del SSN di cui al comma 2, in numero definito, secondo le loro necessità, e comunicano immediatamente al Ministero dell'economia e delle finanze, in via telematica, il nome, il cognome, il codice fiscale dei medici ai quali è effettuata la consegna, l'indirizzo dello studio, del laboratorio ovvero l'identificativo della struttura sanitaria nei quali gli stessi operano, nonché la data della consegna e i numeri progressivi regionali delle ricette consegnate. Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità della trasmissione telematica ⁽⁴⁰⁴⁾.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura il collegamento, mediante la propria rete telematica, delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei policlinici universitari di cui al comma 4, delle farmacie, pubbliche e private, dei presidi di specialistica ambulatoriale, delle strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa e degli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, di seguito denominati, ai fini del presente articolo, "strutture di erogazione di servizi sanitari". Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i parametri tecnici per la realizzazione del software certificato che deve essere installato dalle strutture di erogazione di servizi sanitari, in aggiunta ai programmi informatici dagli stessi ordinariamente utilizzati, per la trasmissione dei dati di cui ai commi 6 e 7; tra i parametri tecnici rientra quello della frequenza temporale di trasmissione dei dati predetti ⁽⁴⁰⁵⁾.

5-bis. Per le finalità di cui al comma 1, a partire dal 1° luglio 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibile il collegamento in rete dei medici del SSN di cui al comma 2, in conformità alle regole tecniche concernenti il Sistema pubblico di connettività ed avvalendosi, ove possibile, delle infrastrutture regionali esistenti, per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze e delle certificazioni di malattia all'INPS, secondo quanto previsto all'[articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#). Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti i dati di cui al presente comma e le modalità di trasmissione. Ai fini predetti, il parere del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione è reso entro il 31 marzo 2007; in mancanza, il predetto decreto può essere comunque emanato. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono emanate le ulteriori disposizioni attuative del presente comma ⁽⁴⁰⁶⁾.

5-ter. Per la trasmissione telematica dei dati delle ricette di cui al comma 5-bis, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, è definito un contributo da riconoscere ai medici convenzionati con il SSN, per l'anno 2008, nei limiti di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12 ⁽⁴⁰⁷⁾.

6. Le strutture di erogazione di servizi sanitari effettuano la rilevazione ottica e la trasmissione dei dati di cui al comma 7, secondo quanto stabilito nel predetto comma e in quelli successivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, stabilisce, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, le regioni e le date a partire dalle quali le disposizioni del presente comma e di quelli successivi hanno progressivamente applicazione. Per l'acquisto e l'installazione del software di cui al comma 5, secondo periodo, alle farmacie private di cui al primo periodo del medesimo comma è riconosciuto un contributo pari ad euro 250, sotto forma di credito d'imposta fruibile anche in compensazione ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), successivamente alla data nella quale il Ministero dell'economia e delle finanze comunica, in via telematica alle farmacie medesime avviso di corretta installazione e funzionamento del predetto software. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, nonché del valore della produzione dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#). Al relativo onere, valutato in 4 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede nell'ambito delle risorse di cui al comma 12 ⁽⁴⁰⁸⁾.

7. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di farmaci, sono rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta, ai dati delle singole confezioni dei farmaci acquisite nonch  il codice a barre della TS; sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di prestazioni specialistiche ovvero dei dispositivi di assistenza protesica e di assistenza integrativa, sono rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta nonch  il codice a barre della TS; sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione nonch  inseriti i codici del nomenclatore delle prestazioni specialistiche ovvero i codici del nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica ovvero i codici del repertorio dei prodotti erogati nell'ambito dell'assistenza integrativa. In ogni caso,   previamente verificata la corrispondenza del codice fiscale del titolare della TS con quello dell'assistito riportato sulla ricetta; in caso di assenza del codice fiscale sulla ricetta, quest'ultima non pu  essere utilizzata, salvo che il costo della prestazione venga pagato per intero. In caso di utilizzazione di una ricetta medica senza la contestuale esibizione della TS, il codice fiscale dell'assistito   rilevato dalla ricetta. Per la rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente articolo,   riconosciuto per gli anni 2006 e 2007 un contributo, nei limiti di 10 milioni di euro, da definire con apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e le associazioni di categoria interessate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalit  erogative. Al relativo onere si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12. Il Ministero dell'economia e delle finanze pu  prevedere periodi transitori, durante i quali, in caso di riscontro della mancata corrispondenza del codice fiscale del titolare della tessera sanitaria con quello dell'assistito riportato sulla ricetta, tale difformit  non costituisce impedimento per l'erogazione della prestazione e l'utilizzazione della relativa ricetta medica ma costituisce anomalia da segnalare tra i dati di cui al comma 8 ⁽⁴⁰⁹⁾.

8. I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono trasmessi telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di utilizzazione della ricetta medica, anche per il tramite delle associazioni di categoria e di soggetti terzi a tal fine individuati dalle strutture di erogazione dei servizi sanitari; il software di cui al comma 5 assicura che gli stessi dati vengano rilasciati ai programmi informatici ordinariamente utilizzati dalle strutture di erogazione di servizi sanitari, fatta eccezione, relativamente al codice fiscale dell'assistito, per le farmacie, pubbliche e private e per le strutture di erogazione dei servizi sanitari non autorizzate al trattamento del codice fiscale dell'assistito. Il predetto software assicura altres  che in nessun caso il codice fiscale dell'assistito possa essere raccolto o conservato in ambiente residente, presso le farmacie, pubbliche e private, dopo la conferma della sua ricezione telematica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze ⁽⁴¹⁰⁾.

8-bis. La mancata o tardiva trasmissione dei dati nel termine di cui al comma 8   punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale la violazione si   verificata ⁽⁴¹¹⁾.

8-ter. Per le ricette trasmesse nei termini di cui al comma 8, la mancanza di uno o pi  elementi della ricetta di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente articolo   punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale la violazione si   verificata ⁽⁴¹²⁾.

8-quater. L'accertamento della violazione di cui ai commi 8-bis e 8-ter   effettuato dal Corpo della Guardia di finanza, che trasmette il relativo rapporto, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla direzione provinciale dei servizi vari competente per territorio, per i conseguenti adempimenti. Dell'avvenuta apertura del procedimento e della sua conclusione viene data notizia, a cura della direzione provinciale dei servizi vari, alla competente ragioneria provinciale dello Stato ⁽⁴¹³⁾.

8-quinquies. Con riferimento alle ricette per le quali non risulta associato il codice fiscale dell'assistito, rilevato secondo quanto previsto dal presente articolo, l'azienda sanitaria locale competente non procede alla relativa liquidazione, fermo restando che, in caso di ricette redatte manualmente dal medico, il farmacista non   responsabile della mancata rispondenza del codice fiscale rilevato rispetto a quello indicato sulla ricetta che far  comunque fede a tutti gli effetti ⁽⁴¹⁴⁾.

9. Al momento della ricezione dei dati trasmessi telematicamente ai sensi del comma 5-bis e del comma 8, il Ministero dell'economia e delle finanze, con modalit  esclusivamente automatiche, li inserisce in archivi distinti e non interconnessi, uno per ogni regione, in modo che sia assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri, quello relativo al codice fiscale dell'assistito. Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i dati che le regioni, nonch  i Ministeri e gli altri enti pubblici di rilevanza nazionale che li detengono, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalit  telematica, nei trenta giorni successivi alla data di emanazione del predetto provvedimento, per realizzare e diffondere in rete, alle regioni e alle strutture di erogazione di servizi sanitari, l'allineamento dell'archivio dei codici fiscali con quello degli assistiti e per disporre le codifiche relative al prontuario farmaceutico nazionale e al nomenclatore ambulatoriale nonch  al nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica e al repertorio dei prodotti erogati nell'ambito dell'assistenza integrativa ⁽⁴¹⁵⁾.

10. Al Ministero dell'economia e delle finanze non   consentito trattare i dati rilevati dalla TS degli assistiti; allo stesso   consentito trattare gli altri dati di cui al comma 7 per fornire periodicamente alle regioni gli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi dovuti alle strutture di erogazione di servizi sanitari. Gli archivi di cui al comma 9 sono resi disponibili all'accesso esclusivo, anche attraverso interconnessione, alle aziende sanitarie locali di ciascuna regione per la verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica liquidazione definitiva delle somme spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di servizi sanitari. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da emanare entro il 31 marzo 2007, sono definiti i dati, relativi alla liquidazione periodica dei rimborsi erogati alle strutture di erogazione di servizi sanitari, che le aziende sanitarie locali di ogni regione trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, nonch  le modalit  di trasmissione. Con protocollo approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dalle regioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i dati contenuti negli archivi di cui al comma 9 che possono essere trasmessi al Ministero della salute e alle regioni, nonch  le modalit  di tale trasmissione ⁽⁴¹⁶⁾.

10-bis. Fuori dai casi previsti dal presente articolo, i dati delle ricette resi disponibili ai sensi del comma 10 rilevano a fini di responsabilit , anche amministrativa o penale, solo previo riscontro del documento cartaceo dal quale gli stessi sono tratti ⁽⁴¹⁷⁾.

11. L'adempimento regionale, di cui all'articolo 52, comma 4, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN per gli anni 2003, 2004 e 2005, si considera rispettato dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo. Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui le regioni e le province autonome dimostrino di avere realizzato direttamente nel proprio territorio sistemi di monitoraggio delle prescrizioni mediche nonch  di trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze di copia dei dati dalle stesse acquisiti, i cui standard tecnologici e di efficienza ed effettivit , verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, risultino non inferiori a quelli realizzati in attuazione del presente articolo. Con effetto dal 1  gennaio 2004, tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN relativo agli anni 2004 e 2005,   ricompresa anche l'adozione di tutti i provvedimenti che garantiscono la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze, da parte delle singole aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere, dei dati di cui al comma 4.

12. Per le finalit  di cui al presente articolo   autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unit  previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze   autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità per il successivo e progressivo assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della TS nella carta di identità elettronica o nella carta nazionale dei servizi di cui all'[articolo 52, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#) ⁽⁴¹⁸⁾.

13-bis. Il contributo di cui al comma 6 è riconosciuto anche alle farmacie pubbliche con le modalità indicate dallo stesso comma. Al relativo onere, valutato in euro 400.000,00 per l'anno 2005, si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12 ⁽⁴¹⁹⁾.

(400) Con [Decr. 11 marzo 2004](#) (Gazz. Uff. 25 ottobre 2004, n. 251, S.O.), modificato dal [Decr. 19 aprile 2006](#) (Gazz. Uff. 24 aprile 2006, n. 95) e dal [Decr. 25 febbraio 2010](#) (Gazz. Uff. 9 marzo 2010, n. 56), sono state approvate le caratteristiche tecniche della Tessera sanitaria (TS). Vedi, anche, la lettera h) del comma 1 dell'[art. 6, D.L. 28 aprile 2009, n. 39](#).

(401) Comma aggiunto dal comma 185 dell'[art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311](#) e poi così modificato dall'[art. 8, D.L. 30 settembre 2005, n. 203](#) e dal comma 276 dell'[art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266](#).

(402) In applicazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Decr. 18 maggio 2004](#).

(403) Comma così modificato dal comma 810 dell'[art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#).

(404) Con [Decr. 24 giugno 2004](#) (Gazz. Uff. 25 ottobre 2004, n. 251, S.O.), modificato dal [Decr. 4 aprile 2008](#) (Gazz. Uff. 22 aprile 2008, n. 95, S.O.) sono state definite le modalità di trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze dei dati riguardanti l'assegnazione dei ricettari ai medici prescrittori.

(405) Comma così modificato dal comma 810 dell'[art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#). In applicazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Decr. 24 giugno 2004](#) e il [Decr. 27 luglio 2005](#).

(406) Comma aggiunto dal comma 810 dell'[art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#). In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.P.C.M. 26 marzo 2008](#) e il [D.M. 2 febbraio 2009](#).

(407) Comma aggiunto dal comma 810 dell'[art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#). In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Decr. 16 dicembre 2008](#).

(408) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 30 giugno 2004](#), il [D.M. 28 ottobre 2004](#), il [D.M. 21 aprile 2005](#) e il [D.M. 28 aprile 2006](#).

(409) Comma così modificato prima dall'[art. 7-undevicies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, poi dal comma 276 dell'[art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266](#) ed infine dal comma 810 dell'[art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#). Le modalità erogative del contributo da riconoscere alle strutture di erogazione dei servizi sanitari sono state definite, per gli anni 2006-2007, con [D.M. 3 agosto 2007](#) (Gazz. Uff. 12 settembre 2007, n. 212).

(410) Comma così modificato prima dall'[art. 3, comma 6-quinquiesdecies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi dal comma 810 dell'[art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#).

(411) Comma aggiunto dal comma 276 dell'[art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266](#). Per la sospensione dell'applicazione delle disposizioni concernenti il procedimento sanzionatorio di cui al presente comma, per le popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, vedi la lettera r) del comma 1 dell'[art. 6, D.L. 28 aprile 2009, n. 39](#).

(412) Comma aggiunto dal comma 276 dell'[art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266](#). Per la sospensione dell'applicazione delle disposizioni concernenti il procedimento sanzionatorio di cui al presente comma, per le popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, vedi la lettera r) del comma 1 dell'[art. 6, D.L. 28 aprile 2009, n. 39](#).

(413) Comma aggiunto dal comma 276 dell'[art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266](#). Per la sospensione dell'applicazione delle disposizioni concernenti il procedimento sanzionatorio di cui al presente comma, per le popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, vedi la lettera r) del comma 1 dell'[art. 6, D.L. 28 aprile 2009, n. 39](#).

(414) Comma aggiunto dal comma 276 dell'[art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266](#).

(415) Comma così modificato dal comma 810 dell'[art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#). Con [Decr. 28 giugno 2004](#) (Gazz. Uff. 25 ottobre 2004, n. 251, S.O.), modificato dal [D.M. 22 luglio 2005](#) (Gazz. Uff. 4 agosto 2005, n. 180, S.O.) sono stati definiti i dati che le regioni, nonché i Ministeri e gli enti pubblici di rilevanza nazionale che li detengono, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità telematica.

(416) Comma così modificato dal comma 810 dell'[art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#). Con [Prov. 9 marzo 2006](#) (Gazz. Uff. 20 marzo 2006, n. 66) è stato approvato il protocollo relativo alle modalità di trasmissione dei dati di cui al presente comma. Con [Decr. 30 marzo 2007](#) (Gazz. Uff. 13 aprile 2007, n. 86) sono state definite le modalità di trasmissione telematica dei dati relativi alla liquidazione periodica dei rimborsi erogati, da parte delle ASL, alle strutture di erogazione dei servizi sanitari.

(417) Comma aggiunto dal comma 276 dell'[art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266](#).

(418) Articolo prima sostituito dalla [legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326](#) e poi così modificato dall'[art. 4, comma 127, L. 24 dicembre 2003, n. 350](#). Vedi, anche, l'[art. 3, comma 32, della citata legge n. 350 del 2003](#).

(419) Comma aggiunto dall'[art. 9, D.L. 29 novembre 2004, n. 282](#).